

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Rielezione e non rielezione dei funzionari della Confederazione per il periodo amministrativo 1993-1996

Basi legali:

Articolo 57 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927¹⁾;

Articolo 5 capoverso 3 del regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959²⁾;

Articolo 4 capoverso 3 del regolamento dei funzionari (2) del 10 novembre 1959³⁾;

Articolo 6 capoverso 3 del regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 1964⁴⁾;

Le funzionarie e i funzionari dei dipartimenti, della Cancelleria federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, del Consiglio dei politecnici federali e dell'Amministrazione delle dogane, nonché i membri della Direzione generale dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, i direttori generali ed i loro sostituti, i direttori di circondario delle Ferrovie federali svizzere che entro il 1° ottobre 1992 non avranno ricevuto una decisione contraria sono rieletti per il periodo amministrativo di quattro anni che comincia il 1° gennaio 1993, ma al massimo sino alla fine del mese in cui compiono i 65 anni o al raggiungimento dell'età limite fissata nell'ordinanza del 2 dicembre 1991⁵⁾ sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio, nell'ordinanza del 21 novembre 1990⁶⁾ concernente il Corpo degli istruttori e nell'ordinanza del 2 dicembre 1991⁷⁾ sulla squadra di vigilanza.

Non sono rieletti per il periodo amministrativo 1993-1996 le funzionarie e i funzionari dei dipartimenti, della Cancelleria federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, del Consiglio dei politecnici federali e dell'Amministrazione delle dogane nonché i membri della Direzione generale dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, i direttori generali ed i loro sostituti, i direttori di circondario delle Ferrovie federali svizzere che all'inizio del periodo amministrativo 1993-1996 hanno già compiuto i 65 anni o raggiunto l'età del pensionamento secondo una delle predette ordinanze.

22 settembre 1992

Cancelleria federale

2030

¹⁾ RS 172.221.10

²⁾ RS 172.221.101

³⁾ RS 172.221.102

⁴⁾ RS 172.221.103

⁵⁾ RS 510.24

⁶⁾ RS 512.41

⁷⁾ RS 510.102

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	5
Volume	
Volume	
Heft	38
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.09.1992
Date	
Data	
Seite	731-732
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 177

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.